

**REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Regolamento generale di Ateneo. Esso stabilisce le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre di cui all'art. 15, comma 2, lettere b) e c) dello Statuto di Ateneo, conformemente a quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo.

TITOLO I
DESIGNAZIONE MEDIANTE ELEZIONE DEI CINQUE COMPONENTI APPARTENENTI
AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ

ART. 2
(Candidature)

1. Le candidature presentate per la componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 15, comma 2, lettera b) dello Statuto, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono trasmesse al Senato Accademico unitamente ai *curricula* dei candidati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione.

ART. 3
(Definizione dell'elenco delle candidature ammissibili)

1. Il Senato Accademico definisce l'elenco delle candidature di cui all'art. 15, comma 5 dello Statuto nel corso di un'adunanza convocata ai sensi dell'art. 44, comma 1 dello Statuto e presieduta, esclusivamente per il punto all'ordine del giorno relativo alla definizione di tale elenco e in assenza del Rettore, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo tra i professori ordinari presenti.

2. Per la definizione dell'elenco delle candidature ammissibili, il Senato Accademico tiene conto del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

3. Le determinazioni per la definizione dell'elenco di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di seguito indicate:

- a) il Presidente può nominare una Commissione con il compito di coordinare l'espletamento della procedura;
- b) la Commissione è composta dal Presidente e da altri due membri del Senato Accademico aventi diritto di voto;
- c) il Senato Accademico verifica l'idoneità delle candidature presentate secondo la seguente procedura:
 - 1) il Presidente propone l'ammissibilità o la non ammissibilità di ogni singola candidatura;
 - 2) l'organo senatoriale decide caso per caso ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento di funzionamento del Senato Accademico*;
 - 3) la delibera in ordine all'ammissibilità della candidatura è adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

ART. 4 **(Indizione delle elezioni)**

1. Le elezioni di cui all'art. 15, comma 6 dello Statuto sono indette dal Rettore successivamente alla definizione, da parte del Senato Accademico, dell'elenco delle candidature ammissibili di cui all'art. 3. Le votazioni si svolgono entro venti giorni dalla data di indizione delle elezioni.

2. Con il decreto di cui al comma 1 o con separato provvedimento sono indicati la data di votazione, l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e le modalità di votazione tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici.

ART. 5 **(Componenti elettivi e relativo mandato)**

1. I componenti da designare nel Consiglio di Amministrazione attraverso la procedura elettorale disciplinata dal presente titolo sono:

- a) quattro componenti appartenenti al personale docente di ruolo in servizio presso l'Ateneo;
- b) un componente appartenente al personale *tab* di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

2. Le norme relative alla validità delle votazioni sono previste dall'art. 41, comma 6 dello Statuto.

3. I mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni accademici.

4. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

5. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione eletti a seguito della procedura disciplinata dal presente titolo, si svolgono elezioni suppletive, mediante un procedimento da attuarsi con le medesime modalità previste dal presente titolo. La procedura elettorale è indetta dal Rettore entro sessanta giorni dalla data di interruzione anticipata del mandato.

6. Il mandato del componente del Consiglio di Amministrazione subentrato, ai sensi dei commi 5 e 6, a un componente cessato anticipatamente dalla carica, dura fino al termine del mandato interrotto. Ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 11 dello Statuto, l'unica deroga ammissibile al divieto del terzo mandato consecutivo riguarda il caso del componente del Consiglio di Amministrazione subentrato nella carica a seguito di interruzione anticipata di mandato, qualora il periodo residuo del mandato interrotto abbia durata pari o inferiore a 18 mesi.

7. I docenti eletti nel Consiglio di Amministrazione sono in regime di tempo pieno. Nel caso il docente eletto si trovi in regime di tempo definito, è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno a decorrere dall'entrata in carica. Le incompatibilità previste dalle norme vigenti operano sin dal momento dell'assunzione della carica di consigliere di amministrazione.

ART. 6 (Incompatibilità)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore, non possono ricoprire altre cariche accademiche.
2. Si applicano le norme relative a divieti ed incompatibilità, previste dall'art. 43 dello Statuto.
3. In ogni caso chi, ricoprendo una carica incompatibile con quella di consigliere di amministrazione, viene designato quale componente del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

ART. 7 (Pubblicazione delle candidature e propaganda elettorale)

1. L'Ufficio Affari Istituzionali provvede a rendere pubblico l'elenco delle candidature definito dal Senato Accademico.
2. L'Ateneo assicura luoghi e spazi sufficienti per svolgere idonea propaganda elettorale, anche mediante l'eventuale costituzione di *forum* virtuali con accesso riservato al corpo elettorale, per favorire il dibattito pre-elettorale. Ogni forma di propaganda elettorale cessa a partire dalle ventiquattro ore precedenti il giorno in cui inizia la votazione.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale (CEC), di cui all'art. 10, in considerazione dell'inosservanza del termine di cui al comma 2 o della gravità degli eventuali comportamenti non conformi ai principi della carta costituzionale, sentiti i componenti della Commissione ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall'elettorato attivo e/o passivo.

ART. 8
(Elezione dei componenti appartenenti al personale docente)

1. Per l'elezione dei quattro componenti appartenenti al personale docente l'elettorato passivo è attribuito ai professori e ai ricercatori di ruolo:

- a) che siano regolarmente in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni;
- b) le cui candidature siano state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico ai sensi dell'art. 3;
- c) che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- d) che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che non si trovino in aspettativa ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) che non siano stati collocati fuori ruolo o in comando presso altra amministrazione;
- h) che non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

2. L'elettorato attivo è attribuito ai professori e ai ricercatori regolarmente in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, raggruppati in un unico collegio elettorale.

L'elettorato attivo spetta ai docenti:

- a) che alla data di svolgimento delle votazioni non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
- b) che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) che non siano collocati in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 382/1980;
- d) che non siano stati collocati fuori ruolo o in comando presso altra amministrazione;
- e) che non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 5 dello Statuto, gli elettori di cui al comma 2 possono esprimere al massimo due preferenze.

4. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza di tale candidato, risulta eletto il candidato in possesso della maggiore anzianità nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo, è eletto il candidato più giovane di età.

5. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dalla competente Direzione, viene reso pubblico dall'Ufficio Affari Istituzionali mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo. Eventuali errori od omissioni sono segnalati all'Ufficio Affari Istituzionali che provvede agli adempimenti conseguenti.

ART. 9

(Elezione del componente appartenente al personale tab)

1. Per l'elezione del componente appartenente al personale tab l'elettorato passivo è attribuito al personale tab di ruolo:

- a) che sia regolarmente in servizio presso l'Ateneo, alla data di svolgimento della votazione con inquadramento nelle aree previste dal contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto università;
- b) le cui candidature siano state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico ai sensi dell'art. 3;
- c) che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- d) che non sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione;
- e) che non si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

2. L'elettorato attivo è attribuito al personale tab di ruolo regolarmente in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento della votazione con inquadramento nelle aree previste dal contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto università, ivi compreso il personale a tempo determinato, raggruppato in un unico collegio elettorale.

L'elettorato attivo spetta al personale tab:

- a) che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni non sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione;
- b) che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, non si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 5 dello Statuto, gli elettori di cui al comma 2 possono esprimere al massimo una preferenza.

4. Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza di tale candidato, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Ateneo. A parità di anzianità di servizio, è eletto il candidato più giovane di età.

5. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dalla competente Direzione, viene reso pubblico dall'Ufficio Affari Istituzionali mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo. Eventuali errori od omissioni in tale elenco sono segnalati all'Ufficio Affari Istituzionali che provvede agli adempimenti conseguenti.

ART. 10
(Procedimento elettorale telematico e Commissione Elettorale Centrale)

1. Il coordinamento delle attività amministrative e tecniche e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni di voto elettronico e di scrutinio telematico sono affidati agli Uffici competenti in materia elettorale e in materia di sistemi informativi.
2. La Commissione Elettorale Centrale (CEC) è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
 - a) due professori dell'Ateneo, di cui uno designato dal Rettore quale Presidente, che rinuncino all'elettorato passivo;
 - b) il/la responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali, che esercita la funzione di Segretario/a.
3. La CEC decide insindacabilmente su eventuali reclami e procede al controllo della regolarità delle operazioni di scrutinio.
4. Per ciascuna seduta della CEC viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti. Le riunioni della Commissione si possono svolgere anche in via telematica.

ART. 11
(Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono nei giorni, negli orari e con le modalità indicati nei provvedimenti adottati dal Rettore.
2. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto espresso per delega o con modalità non previste nel decreto di indizione.
3. I nominativi dei candidati sono riportati sulla scheda elettronica nell'ordine stabilito con sorteggio effettuato dall'Ufficio Affari Istituzionali.

ART. 12
(Operazioni di scrutinio)

1. Se il *quorum* di votanti previsto dall'art. 41, comma 6 dello Statuto non viene raggiunto, non si procede in nessun caso alle operazioni di scrutinio relative alla componente interessata.
2. Le operazioni di scrutinio elettronico sono pubbliche.

ART. 13
(Adempimenti successivi allo scrutinio)

1. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli atti relativi allo scrutinio, l'Ufficio Affari Istituzionali comunica al corpo elettorale i risultati delle elezioni.
2. La Commissione Elettorale Centrale può essere richiamata in attività per l'esame di eventuali ricorsi, proponibili presso l'Ufficio Affari Istituzionali nel termine di sette giorni dalla data in cui è effettuata la comunicazione di cui al comma 1.

TITOLO II
DESIGNAZIONE DEI DUE COMPONENTI NON APPARTENENTI AI RUOLI
UNIVERSITARI

ART. 14
(Verifica delle candidature e proposta del Rettore al Senato Accademico)

1. Le candidature pervenute per la componente di cui all'art. 15, comma 2, lettera c) dello Statuto, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono sottoposte al Rettore, il quale verifica, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e dallo Statuto di Ateneo.
2. Il Rettore propone quindi al Senato Accademico la rosa di nominativi per l'adozione della delibera di designazione, prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

ART. 15
(Designazione)

1. Il Senato Accademico adotta la delibera di designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 15, comma 7 dello Statuto, in un'adunanza convocata ai sensi dell'art. 44, comma 1 dello Statuto e presieduta, esclusivamente per l'adozione di tale delibera e in assenza del Rettore, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo tra i professori ordinari presenti.
2. La delibera di cui al presente articolo non può essere adottata nel caso in cui non risulti presente all'adunanza la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti del Senato Accademico aventi diritto di voto.
3. La delibera è adottata con le modalità di seguito indicate:
 - a) il Presidente nomina una Commissione con il compito di coordinare l'espletamento della procedura e di svolgere in forma pubblica le operazioni di scrutinio delle schede votate;
 - b) la Commissione è composta dal Presidente e da altri due membri del Senato Accademico aventi diritto di voto;

- c) svolgimento della votazione sui candidati proposti dal Rettore, ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento di funzionamento del Senato Accademico*;
- d) l'organo senatoriale decide caso per caso ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento di funzionamento del Senato Accademico*;
- e) risultano designati i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti favorevoli. A parità di voti risulta designato il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza di tale candidato, è designato il candidato più giovane di età;
- f) eventuale emanazione, per una sola volta, di un nuovo avviso pubblico per la presentazione di candidature nel caso in cui non si raggiunga il numero di candidati votati necessario per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero dei componenti previsto dallo Statuto.

ART. 16
(Componenti esterni e relativo mandato)

1. I mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente titolo hanno la durata di tre anni.
2. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.
3. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente titolo subentra, laddove disponibile, il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti tra i candidati non designati con la delibera di cui all'art. 15. In caso di rinuncia di tale candidato, si procede allo scorrimento della graduatoria dei candidati non designati fino ad esaurimento. In mancanza di candidati non designati o nel caso di loro rinuncia, il Rettore adotta un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la sola sostituzione del componente dell'organo cessato anticipatamente. In ogni caso il subentrante, designato con la medesima procedura di cui al presente titolo, resta in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17
(Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Rettore nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio di Amministrazione designati in esito ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 18
(Conservazione degli atti)

1. A conclusione delle procedure di cui ai precedenti Titoli, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Affari Istituzionali per la relativa conservazione, ai sensi delle norme vigenti e, per le schede in formato elettronico, con le modalità indicate nella documentazione tecnica relativa alla piattaforma *software* utilizzata, limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi o azioni penali. Decorso tale termine in assenza di ricorsi o azioni penali, l'Ufficio Affari Istituzionali può procedere allo scarto d'archivio delle schede elettorali.

ART. 19
(Cessazione dalla carica)

1. La cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è prevista per i seguenti casi:

- a) dimissioni dalla carica;
- b) assenza a più della metà delle riunioni ordinarie dell'organo in uno stesso anno accademico;
- c) per i componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo: verificarsi di una delle situazioni che determinano la perdita dell'elettorato passivo, di cui agli artt. 8, comma 1 e 9, comma 1, oppure cessazione dal servizio, anche per trasferimento ad altro Ateneo o ad altra amministrazione;
- d) per i componenti esterni all'Ateneo: perdita dei requisiti previsti dalle norme di legge e dallo Statuto di Ateneo.

ART. 20
(Entrata in vigore e norme finali)

1. Il presente Regolamento è emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione ed è pubblicato nel sito *web* di Ateneo.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni in materia della legge n. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.